CAVALLERA
ENRICO
08.10.2026
12:28:36
GMT+02:00

Flavio Gastaldi
08.10.2026
12:29:38
GMT+02:00

Tocci Giuseppe
Francesco
08.10.2026
12:30:17
GMT+02:00

COMUNE DI GENOLA

VARIANTE PARZIALE 22

“OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”

OSSERVAZIONI PRESENTATE A SEGUITO DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA “VARIANTE PARZIALE 22”
ADOTTATA CON D.C. Nº 13 DEL 01/07/2026 E RELATIVE CONTRODEDUZIONI ASSUNTE IN SEDE DI PROGETTO DEFINITIVO

OSSERVAZIONE n.1

Presentata da Provincia di Cuneo in sede di espressione del parere di competenza, nota det. Dirigenziale n. 1326 del 07/08/2026;

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale
E-mail: ufficio.pianificazione.territoriale@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445317
AR/lp

Rif. progr. int._____ Classifica: 07.05.01/31_2026

Allegati n._____ Risposta Vs. nota n. 4001 del 09.07.2026

Rif. ns. prot. prec._____

Al Sig. Sindaco
del Comune di
GENOLA (CN)
genola@cert.ruparpiemonte.it

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Variante Parziale n.22 al PRG adottata con DCC n. 13 del 01.07.2026 e contestuale documentazione di verifica assoggettabilità alla VAS – Trasmissione Determina.

Si trasmette in allegato alla presente la Determina dirigenziale n. 1326 del 07.08.2026 relativa al parere di compatibilità della Variante specificata in oggetto, inviata da codesto Comune.

Si fa presente che la Deliberazione di approvazione della Variante in questione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, dovrà essere inoltrata a questo Ente ed alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Cordiali saluti.

IL Responsabile dell'Ufficio
- Arch. Alberto Rovera -

COMUNE DI GENOLA - Prot 0004611 del 07/08/2026 Tit VI Cl 9 Fasc

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Cl:7.5.1 2026 / 31
N·11368 / 2026

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI GENOLA: VARIANTE PARZIALE N. 22 AL PRGC E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, ADOTTATA CON DCC N.13 DEL 01.07.2026 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 07/08/2026.
documento firmato digitalmente da Cristina Allione e stampato il giorno 07/08/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di GENOLA ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 22 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 13 in data 01.07.2026 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovraccomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e rapporto preliminare
- Norme di attuazione e tabelle di zona
- Tav. 1 – Progetto P.R.G. –concentrica scala 1:2.000
- Tav. 2 – Progetto P.R.G. –territorio comunale scala 1:5.000
- Tav. 4 – Progetto P.R.G. – aree produttive esterne al capoluogo scala 1:2.000

ed è finalizzato alle seguenti modifiche del PRG vigente:

1) **Stralcio parziale area residenziale**
 L'intervento urbanistico in oggetto riguarda lo stralcio di una porzione dell'ambito residenziale a capacità insediativa esaurita denominato R3, situato in Via Pagliani presso il capoluogo, mediante la riconversione della relativa superficie alla destinazione agricola di rispetto degli abitati E1. La variante interessa un'area di mq 1.769, corrispondente al mappale n. 5 del foglio catastale n. 12.
2) **Introduzione norma specifica per altezza fabbricati in area produttiva esistente**
 Introduzione di una specifica norma di dettaglio riferita ad un singolo fabbricato produttivo ubicato all'interno dell'area "per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento" P1.13, posta a ovest del capoluogo lungo Via Mellea. L'immobile interessato ricade sul mappale n. 32 del foglio catastale n. 14 ed è attualmente oggetto di un intervento edilizio disciplinato mediante Permesso di Costruire Convenzionato, depositato nel novembre 2025, finalizzato al completamento e alla ristrutturazione del fabbricato esistente.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovraccomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione Territoriale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 07/08/2026.
documento firmato digitalmente da Cristina Allione e stampato il giorno 07/08/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti elementi di criticità in rapporto ad esso.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta e tenuto conto delle verifiche effettuate dal Comune, si evidenzia quanto segue:

1) **Stralcio parziale area residenziale**
 Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.
 Si prende atto dello stralcio di area a capacità insediativa esaurita.
 Tuttavia, si ritiene non applicabile il recupero della capacità insediativa in quanto, per sua stessa definizione, l'area stralciata ricade in quelle parti del territorio comunale "*individuate dal P.R.G. comprendenti aree di recente edificazione, in cui la capacità insediativa è ritenuta esaurita dal P.R.G.*" (cfr. art. 14, comma 1 delle N.T.A.).
 Detta condizione è desumibile, altresì, nelle tabelle di zona che individuano per le aree R3 un volume complessivo esistente e non prevedono capacità residenziale aggiuntiva.
 Pertanto, si prende atto della modifica apportata che rispetta le condizioni previste per le varianti parziali all'art. 17, commi 5 e 6 della L.R. 56/77; tuttavia si richiede di modificare, in sede di approvazione della variante, il prospetto numerico previsto all'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto si ritiene non applicabile il recupero di capacità insediativa residenziale da poter eventualmente utilizzare in altre aree del territorio comunale.
2) **Introduzione norma specifica per altezza fabbricati in area produttiva esistente**
 Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.
 Preso atto delle motivazioni di variante descritte in Relazione, legate al completamento funzionale del complesso produttivo "*realizzato attraverso successive fasi edificatorie sviluppatesi nel corso di diversi decenni*", fatta salva la conformità edilizia delle strutture esistenti, tenuto conto della maggiorazione dell'altezza prevista (13.50 m) rispetto all'altezza massima prescritta per le aree produttive presenti sul territorio comunale (9.50 m), si ritiene di raccomandare attenta verifica che l'incremento delle altezze dei manufatti non incida in modo significativo sull'ambiente circostante (con particolare attenzione ai coni d'ombra che l'altezza massima potrà determinare) e sia garantito il coordinamento delle costruzioni e la loro corretta integrazione nel contesto territoriale.

Settore Presidio del territorio - Ufficio Protezione Civile

Coordinamento fra pianificazione urbanistica e piani di protezione civile – indicazioni.

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile" ha definitivamente sancito il necessario raccordo tra la pianificazione urbanistica (PRG) e quella in materia di protezione civile (Art. 18, comma 3: "i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti").

La Regione Piemonte con DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 ha approvato i "Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica" quale documento unico di aggiornamento e sostituzione degli atti e provvedimenti adottati sul tema a livello regionale. Tali criteri richiamano la necessità che le previsioni urbanistiche dei Comuni siano rese coerenti con la classificazione di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico; la propensione all'utilizzo urbanistico deriva dall'analisi delle problematiche connesse alle pericolosità geologiche, idrauliche e sismiche attraverso l'adeguamento del PRG al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), la verifica di coerenza con il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) oltre agli studi di microzonazione sismica (MS) per i Comuni in zona 3 e 3S.
I medesimi criteri prendono altresì in considerazione la necessità, a seguito di varianti del PRG, di aggiornamento dei Piani di protezione civile (cfr § 2.4.6), che rappresentano una misura non strutturale di mitigazione del rischio, anche ai fini dell'introduzione di adeguati provvedimenti di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 07/08/2026.
documento firmato digitalmente da Cristina Allione e stampato il giorno 07/08/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

protezione degli esposti; gli scenari di rischio della pianificazione di protezione civile devono essere aggiornati e resi coerenti con quelli degli altri strumenti citati (PRG, PAI, PGRA, MS).

Al riguardo si ricorda inoltre che:

- "rischio dighe" -> le valutazioni inerenti il rischio potenziale di ogni invaso di competenza regionale di cui DPGR n. 2/R del 09/03/2022 si intendono esclusivamente a supporto del piano di protezione civile (per le dighe di competenza nazionale è disponibile la mappatura delle aree a rischio di inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso);
- "rischio sismico" -> l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE) associata agli studi di MS, ove disponibile, deve essere coordinata con il piano di protezione civile.

Nei Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti "a rischio di incidente rilevante" si applicano i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015; per gli aspetti di protezione civile viene predisposto dal Prefetto il Piano di Emergenza Esterno (PEE). La Regione Piemonte, con DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010, ha approvato le "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" ove sono contenute le indicazioni operative anche per la fase di Verifica di assoggettabilità o di Valutazione nell'ambito della procedura VAS (Valutazione Ambientale strategica) con riferimento alla quale devono essere prese in considerazione, oltre agli stabilimenti "a rischio di incidente rilevante", anche le altre attività produttive / artigianali di interesse da identificarsi secondo le indicazioni contenute nelle medesime Linee guida. Ovviamente deve essere assicurato il raccordo del Piano comunale di protezione civile con il Piano di Emergenza Esterno (PEE) nonché deve essere tenuto conto, in un'ottica di condivisione, degli elementi pertinenti risultanti dall'analisi del rischio industriale in fase di Verifica / Valutazione Ambientale Strategica sopra citati.

Si richiama infine la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 di approvazione degli "indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali". Nell'allagato tecnico sono descritti contenuti principali e struttura della pianificazione di protezione civile, fatta salva la previsione per il livello comunale che tali contenuti siano commisurati all'effettiva capacità di pianificazione da parte degli enti di piccole dimensioni. La medesima direttiva prevede, con riferimento alla valutazione dell'operatività del piano, una verifica preliminare di congruità e adeguatezza realizzata mediante l'applicazione di un metodo di "autovalutazione" da parte dell'Ente responsabile. Con successivo Decreto del Capo Dipartimento n. 265 del 29 gennaio 2024 sono state inoltre approvate le indicazioni operative inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali necessari all'implementazione di una piattaforma informatica integrata a livello nazionale definita "Catalogo nazionale dei piani di protezione civile".

Settore Viabilità Cuneo - Saluzzo

Il Settore Viabilità della Provincia, con riferimento ai contenuti della variante, prende atto delle modifiche apportate e non ha nulla da osservare.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.
In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza – che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex Titolo II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 07/08/2026.
documento firmato digitalmente da Cristina Allione e stampato il giorno 07/08/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovraccomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 08.08.2026, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 09.07.2026, prot. n. 60720;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 07/08/2026.
documento firmato digitalmente da Cristina Allione e stampato il giorno 07/08/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:
- la LR 56/ 77 e s.m.i;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto*;*
- ***di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 22" al PRG del Comune di* GENOLA *in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovraccomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;*
- **di dare atto che** vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo, fatte salve le osservazioni evidenziate dal Settore Pianificazione Territoriale;
- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e dell'Ufficio Protezione civile quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dai Settori Risorse del Territorio e Tutela del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- **di trasmettere** al Comune di GENOLA il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 07/08/2026.
documento firmato digitalmente da Cristina Allione e stampato il giorno 07/08/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI GENOLA - Prot 0004611 del 07/08/2026 Tit VI Cl 9 Fasc

La Dirigente Vicaria
Cristina Allione

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 07/08/2026.
documento firmato digitalmente da Cristina Allione e stampato il giorno 07/08/2026.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'osservazione è accolta, con le seguenti determinazioni.

Si apprende favorevolmente il giudizio positivo dell'Ufficio Pianificazione Territoriale attinente alla compatibilità degli oggetti di variante con il Piano Territoriale Provinciale, così come del generico rispetto delle condizioni previste dalla LUR per le varianti parziali. Vengono tenute in considerazione le indicazioni ed informazioni di carattere generale fornite sugli interventi oggetto di variante, costituenti un mero rimando a disposizioni e/o piani sovraordinati; si analizzano pertanto gli eventuali rilievi specifici presenti per alcune delle previsioni (si segue l'elenco numerato definito nel parere reso). In merito al punto 1), oltre a prendere atto delle considerazioni generali, occorre evidenziare che il recupero di volume determinato dalla riduzione dell'area R3 risulterebbe essere in linea di principio coerente con le previsioni del P.R.G. vigente (vedasi il disposto di cui all'art. 14 delle norme di attuazione vigenti), in quanto in caso di presenza di edificazioni sono assentiti ampliamenti e nuove edificazioni sino al raggiungimento dell'indice di 1,2 mc/mq.. Per il presente caso si può concordare con il rilievo dell'Ufficio Provinciale in quanto gli edifici presenti nell'intorno non ricadono direttamente sulla particella oggetto di stralcio ancorché risultino essere contigui; si rettificano pertanto i dati delle verifiche quantitative condotte. Anche per il punto 2) si prende atto di richiami generici, rimarcando che il completamento delle strutture con l'altezza massima di mt. 13,50 assentita non determina particolari ricadute paesaggistiche in quanto di fatto completa una situazione che di fatto in buna parte presenta già, come detto, tale caratteristica; in riferimento alla situazione in essere si rimanda alle autorizzazioni concesse sull'area.

Il Settore Presidio del Territorio – Uffico Protezione Civile ha fatto richiamo a normative di valenza sovraordinata in materia oltre a generici obblighi in capo ai comuni che però non determinano modifiche dirette con riferimento al presente procedimento; pertanto, si prende atto di quanto richiamato tenendone conto nelle dovute attività amministrative future.

Il Settore Viabilità non ha formulato pareri / osservazioni.

Il Settore Tutela del Territorio – Ufficio controllo emissioni ed energia ha espresso parere di non necessità di Valutazione senza dettare senza prescrizioni e rilievi.

Il Settore Risorse del territorio _ Ufficio Acque ha espresso parere di non necessità di Valutazione evidenziando aspetti generici di mero richiamo a disposizioni normative e/o piani di carattere sovraordinato, senza prescrizioni e rilievi.